



*COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO*

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI AL COMUNE**

- Art. 1 - Finalità ambito applicativo
- Art. 2 - Conferimento incarichi individuali lavoro autonomo e CO.CO.CO.
- Art. 3 - Selezione degli esperti esterni
- Art. 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedura comparativa
- Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta
- Art. 6 - Liste di accreditamento di esperti
- Art. 7 - Conferimento incarichi di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ad Euro 100.000,00
- Art. 8 - Formalizzazione dell'incarico
- Art. 9 - Verifica dell'esecuzione ed esito dell'incarico
- Art. 10 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi
- Art. 11 - Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Finalità ambito applicativo**

Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione Comunale, (tramite i Funzionari preposti ai servizi o dalla Giunta Comunale), di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 32 della legge 04.08.2006 n. 246 (che ha sostituito l'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001), dagli articoli 90, 91 e 57 del D.Lgs. n. 163/06 e dall'art. 110, comma 6 del Decreto Legislativo n. 267/2000, garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni e solo quando sia effettivamente necessario.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO).

Il presente Regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare l'attività dell'Ente e le capacità di adottare decisioni in tempi più brevi;
- b) a contenuti operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai Funzionari e dalla collettività in generale.

**Art. 2**  
**Conferimento incarichi individuali lavoro autonomo e CO.CO.CO.**

Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, il Comune può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve riferirsi ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea, determinata e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione, il tutto da riportare in contratto scritto soggetto a imposta di bollo con obbligo di registrazione, qualora il compenso netto superi l'importo di € 20.000 (ventimila) con relative spese a carico del soggetto incaricato.

**Art. 3**  
**Selezione degli esperti esterni**

Il Comune procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con appositi avvisi nei quali sono evidenziati:

l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale, il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico, la sua durata, il compenso previsto.

Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore a € 3.000,00 o abbia a oggetto una prestazione di natura particolare, il Comune invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento o in base al possesso di particolari requisiti indispensabili per le qualità della prestazione.

Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità ed esperienza, il Comune si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57 comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 163/2006).

Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, il Comune opera secondo il criterio di rotazione.

**Art. 4**  
**Criteri per la selezione degli esperti mediante procedura comparativa**

Il Comune procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

- a) esperienze e capacità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dal Comune nel rispetto del disposto dell'art. 2 comma 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248.

In relazione alla specificità e peculiarità dell'incarico, i Funzionari Responsabili dei Servizi possono definire, in via eccezionale, con adeguata motivazione, ulteriori criteri di selezione.

Nel caso di contratti a progetto (CO.CO.CO.) gli elementi da prendere a base sono i soli indicati alla lettera a) ed in particolare: professionalità risultante dal titolo di studio posseduto, attestati comprovanti la partecipazione o la frequenza di corsi di formazione professionale ed eventuali esperienze lavorative.

#### **Art. 5**

##### **(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta)**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in caso di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità e particolari attitudini del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche e urgenze tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) per incarichi di consulenza legale e difesa del Comune in procedimenti civili – amministrativi e penali, non comparabili in quanto strettamente connessi alle abilità o a specifiche competenze giuridiche dell'avvocato anche con riferimento alla conoscenza della materia oggetto dell'incarico, al rapporto fiduciario e al compenso netto che non dovrà superare l'importo di € 4000 (per ogni grado di giudizio) e l'importo di € 800 per pareri – assistenza consulenza legale e quanto altro occorrente per rendere più agevole e rapido il procedimento complesso per sua natura.  
Tutti gli incarichi di cui alla precedente lettera e) sono affidati dalla Giunta Comunale previo parere tecnico sulla proposta di deliberazione del Funzionario Responsabile del Servizio interessato o dal Segretario Comunale ai quali è demandata l'approvazione e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico.
- f) incarichi di natura strettamente tecnica a supporto del Settore Servizio Urbanistico – Edilizia Privata per lo snellimento dei procedimenti complessi la cui definizione è stabilita per legge, e che comportano strumenti non in dotazione allo stesso servizio. Detti incarichi devono prevedere un compenso netto non superiore a € 1000, compreso l'utilizzo degli strumenti e delle spese di supporto logistico.

#### **Art. 6**

##### **Liste di accreditamento di esperti**

Il Comune istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.

Per consentire l'inserimento di giovani professionisti non in possesso di esperienze precedenti, è possibile far riferimento al titolo di studio e al voto conseguito, oltre al ribasso del compenso.

Il Comune ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti non inferiore a tre per assicurare un efficace quadro di confronto.

#### **Art. 7**

##### **Conferimento incarichi di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore a 100.000,00 euro**

Il Comune affida gli incarichi di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dai precedenti articoli 3 – 4 e 6.

L'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro in via diretta può essere disposto dal Comune solo in casi di particolare urgenza, con motivazione dettagliata.

**Art. 8**  
**Formalizzazione dell'incarico**

Il Comune formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato professionista o collaboratore. Il disciplinare di incarico, (soggetto registrazione con stipula in forma di scrittura privata autenticata in bollo quando l'importo netto è pari o superiore a € 20.000), contiene quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, del compenso analitico e delle eventuali penali.

**Art. 9**  
**Verifica dell'esecuzione ed esito dell'incarico**

I Funzionari Responsabili dei Servizi che hanno provveduto al conferimento dell'incarico, e/o il Segretario Comunale, verificano il corretto svolgimento della prestazione quando la realizzazione della stessa è correlata a varie fasi di sviluppo.

I Funzionari che hanno conferito l'incarico devono almeno trimestralmente relazionare alla Giunta Comunale l'andamento delle prestazioni o l'esito delle stesse, fornendo adeguate motivazioni su eventuali ritardi o carenze e conseguenti provvedimenti adottati quando necessario.

**Art. 10**  
**Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

Il Comune tramite gli uffici competenti, rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti che hanno ricevuto incarichi.

Gli elenchi messi a disposizione anche per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi, l'oggetto, la durata ed il compenso.

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. .... in data .....esecutiva ai sensi di legge ed è in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.